



COMUNE DI MARIANOPOLI

Libero consorzio comunale di Caltanissetta

SETTORE AFFARI GENERALI e del PERSONALE

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TEMPORANEO A UN DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE

L'anno duemilaventuno, addì ventotto (28) del mese di aprile, in Marianopoli nella sede comunale

TRA

Comune di MARIANOPOLI codice fiscale 00144230851, rappresentato dal dott. Giovanni VOLANTE, nato a Marianopoli il 08/07/1968, nella qualità di Responsabile del Settore AA.GG. e del Personale, giusta Determina Sindacale n. 244 del 06.11.2020;

E

L'Arch. Ferdinando REALMUTO, nato a Ficarazzi (PA) il 03.06.1961 e residente a Ficarazzi in via Luigi Sturzo n. 29 (C.F. n. RLM FDN 61H03 D567L);

Premesso che con Determinazione Sindacale n. 92/RG del 22.04.2021:

- veniva autorizzato l'utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Ficarazzi arch. Ferdinando Realmuto, per 18 ore settimanali e per un periodo di mesi sei, salvo rinnovo o proroga alle condizioni riportate nella delibera di G.C. n. 25/2021 del medesimo Comune;

- veniva dato mandato a questo Settore di predisporre e firmare il presente disciplinare di incarico;

Visto l'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 - *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Marianopoli - Settore Tecnico - dell'arch. Ferdinando REALMUTO, dipendente a tempo indeterminato e parziale, cat. D3 del Comune di Ficarazzi, al fine di prestare attività lavorativa aggiuntiva (a scavalco), ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, oltre l'orario di lavoro.

Art. 2

Il suddetto utilizzo dell'arch. Ferdinando Realmuto, che ha manifestato informalmente la propria disponibilità, avrà la durata di mesi sei a decorrere dal 1° maggio e sino al 31 ottobre 2021.

Tale periodo può essere rinnovato o prorogato alle condizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale di Ficarazzi n. 25 del 25.03.2021.

Le parti stabiliscono di comune accordo che il dipendente effettuerà 18 ore settimanali, nei giorni del martedì e del mercoledì per 9 ore giornaliere ciascuno, fermo restando la possibilità di effettuare variazioni in base alle esigenze che di volta in volta dovessero sorgere tra i due enti Locali, in conformità alla delibera n. 25/2021 di autorizzazione.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto

ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

Alla scadenza del periodo di cui sopra il summenzionato incarico cesserà automaticamente.

Art. 3

Per tutta la durata del rapporto di cui all'art. 2, l'arch. Ferdinando Realmuto è tenuto a prestare attività lavorativa aggiuntiva assicurando tutti gli adempimenti di legge e i servizi che il Responsabile del Settore di appartenenza gli affiderà.

Art. 4

Il recesso dell'incarico per validi motivi, regolarmente contestato e motivato, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso futuro, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione dei danni provocati.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

Art. 5

Il trattamento economico spettante al lavoratore incaricato a tempo determinato è definito in base al vigente CCNL comparto Funzioni Locali, per la categoria giuridica di inquadramento "D", posizione economica "D3", da corrispondere proporzionalmente alle mensilità di composizione e durata del rapporto di lavoro.

Detti emolumenti sono da corrispondersi secondo le disposizioni di legge, fatta salva l'applicazione in misura proporzionale degli istituti contrattuali commisurati alla limitata durata della prestazione lavorativa. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali, assicurative ed assistenziali.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondere direttamente al dipendente il trattamento economico e gli oneri annessi commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e la posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 18 ore settimanali.

Inoltre, viene riconosciuto il rimborso spese di viaggio dal Comune di Ficarazzi al Comune di Marianopoli e viceversa e buono pasto se spettante, per le giornate di presenza al Comune di Marianopoli, rilevata dalla timbratura marca tempo.

Art. 6

Relativamente alla responsabilità tecnica e amministrativa si osservano le vigenti disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, disposizioni contenute nel Testo Unico D.P.R. n. 3/57, nel D.lgs. n. 267/2000 e D.lgs. 165/2001.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Incaricato per il Settore Tecnico
(arch. Ferdinando Realmuto)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
(dott. Giovanni Volante)